

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1324

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

*Presentata il 28 gennaio 1980*

Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente l'iscrizione nel « ruolo d'onore » da parte degli ufficiali delle forze armate, ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 aprile 1954, n. 113, articolo 116, stabilisce che: « In ruoli d'onore, distinti per ciascuna forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle 8 categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazione o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che ab-

biano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime 8 categorie ».

In pratica gli appartenenti a quest'ultima categoria (invalidi per servizio), possono iscriversi nel predetto ruolo solo dopo ottenuta la pensione a vita, vale a dire dopo 4 anni quelli di 1<sup>a</sup> categoria con superinvalidità, dopo 8 anni di altri (quest'ultimo periodo ridotto a 6 anni dal nuovo testo unico, ma che in pratica, per le lungaggini burocratiche, diventano 10 anni).

Ciò perché la citata lettera c) non prevede il caso dell'assegno rinnovabile, come è invece stabilito per gli invalidi di guerra, né vengono fatte valere in merito le vigenti leggi di parificazione tra invalidi di guerra e invalidi per servizio (articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, ed articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474).

In sostanza, gli ufficiali invalidi per servizio, e tra di essi vi è una gran massa di ex combattenti, per lunghissimi anni

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(circa 10) rimangono abbandonati e fuori da ogni ruolo.

È ben vero che in un primo momento occorreva anteporre gli invalidi di guerra, ma essi — a distanza di oltre 30 anni dalla fine del conflitto — hanno ormai tutti raggiunto le loro aspirazioni.

Premesso che anche per gli impiegati civili dello Stato vi sono in corso iniziative per l'istituzione di un loro proprio ruolo d'onore, sembra opportuno che ora

il beneficio dell'immediata iscrizione nel ruolo d'onore venga esteso almeno agli ufficiali invalidi per servizio ex combattenti, ciò anche in armonia ed in collegamento con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824.

Per rendere operante quanto sopra, è necessario modificare la lettera c) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, così come viene proposto qui di seguito.

Il provvedimento non comporta alcun aggravio per l'erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

La norma di cui alla lettera c) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, continua ad essere applicata nella sua integrità, nei riguardi degli ufficiali privi della qualifica di combattente.

Tale norma non si applica, invece, agli ufficiali provvisti della qualifica di combattenti, collocati in congedo assoluto, i quali possono chiedere l'iscrizione nel « Ruolo d'onore », anche se titolari di assegno rinnovabile privilegiato ordinario delle prime 8 categorie.

L'anzidetto beneficio decorre dal 7 marzo 1968.